

dica essenziale, previa ad ogni successiva normativizzazione positiva. Di conseguenza, riscontrata mediante il primo criterio la somiglianza tra i casi, il secondo criterio verifica che nel caso non previsto dalla legge vi sia alla sua base quella stessa realtà giuridica essenziale che costituisce la *ratio* della norma positiva. In conclusione l'Autore, prendendo posizione nel dibattito sulla natura dell'analogia, sostiene che questa abbia precisamente natura interpretativa, intendendo l'interpretazione «come il processo intellettuale che conduce alla conoscenza della *res iusta* ponendo in reciproco rapporto sia il significato giuridico dei fatti qualificanti il caso da trattare, che le norme giuridiche attinenti» (p. 379).

In conclusione, il percorso dall'Autore appare coerente e ben fondato. La parte storico-filosofica (sviluppata nei primi due capitoli) non è meramente giustapposta alla parte sistematica ma ha la fondamentale funzione di favorire un confronto con la tradizione civilistica e canonistica per giungere poi ad un'elaborazione compiuta dell'analogia nel diritto della Chiesa (quarto capitolo), che tenga conto del dato normativo positivo (terzo capitolo) senza però limitarsi ad esso, collocandosi nella prospettiva del realismo giuridico classico.

Francesco Catozzella

Giovanni Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili – Rainolds (1593-1594)* (Studi "Pietro Rossi", 5), ESI, Napoli 2021, LXII+298 pp.

Sono già più di due decenni che Giovanni Minnucci, ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali dell'Università di Siena, già Visiting Research Fellow presso l'Institute of Medieval Canon Law a Berkeley e discepolo di Stephan Kuttner, autore di numerosissimi contributi nel campo della storia del diritto medievale – e basti qui ricordare le due pregevolissime monografie sulla capacità processuale della donna nel diritto canonico classico e l'edizione critica del *Tractatus Criminum* – ha concentrato il proprio impegno di studioso e ricercatore sull'opera di Alberico Gentili (1552-1608), giurista originario di San Ginesio – oggi nelle Marche, allora entro i confini dello Stato Pontificio – esule nell'Inghilterra elisabettiana per la sua adesione alle dottrine riformate ed annoverato tra i padri del diritto internazionale moderno, pubblicando non pochi articoli e ben quattro monografie prima di dare alle stampe quest'ultima fatica.

L'opera che ora viene presentata si inserisce in questo fecondo filone di ricerca, offrendo in una ricca e curata edizione critica la corrispondenza epistolare, intercorsa dal 7 luglio 1593 al 12 marzo 1594 e costituita complessivamente da otto lettere, tra Gentili ed il teologo puritano John Rainolds, trascritta e conservata nel manoscritto 352, pp. 183-307, del Corpus Christi College di Oxford.

Come evidenzia l'autore nell'ampia e documentatissima *Introduzione*, i due studiosi erano venuti in contrasto già nella metà del decennio precedente, in occasione della chiamata sulla cattedra di *civil law* di Oxford del Gentili, nomina avversata dagli ambienti puritani cui Rainolds apparteneva e che aveva visto bollare il giurista di San Ginesio con gli appellativi di “trico italicus, Machiavellicus, athaeus” (X). Dopo un periodo di relativa tregua seguito alla nomina del Gentili a *regius professor* nel 1587 e ad un suo prolungato soggiorno in Germania, la contesa tra questi ed il Rainolds esplose, assumendo i toni della disputa dottrinale.

L'occasione di confronto e di scontro furono le discussioni intorno alla legittimità delle rappresentazioni teatrali ed all'ammissibilità del *mendacium*, sorte a partire dalla polemica tra il commediografo William Gager e lo stesso Rainolds, che negava la liceità degli spettacoli, meritandosi peraltro severe parole di riprovazione da parte della stessa regina Elisabetta I (XXII). Prendendo implicitamente le difese del Gager, il Gentili nella sua *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis*, pubblicata nel giugno del 1593, aveva messo in discussione la competenza dei teologi *in re morali et politica*, campi questi che invece, a suo dire e non senza ragioni a sostegno, spettavano principalmente al giurista. Il Gentili introduceva così la distinzione tra lo *ius religionis*, che regolava il rapporto tra gli uomini e Dio, e lo *ius humanum*, che aveva come oggetto le relazioni tra gli uomini, rivendicando per i giuristi – e quindi per sé – una specifica e preferenziale competenza sul secondo ambito, pur senza togliere del tutto la parola ai teologi.

La controversia in forma epistolare tra il Rainolds e Gentili prendeva così le mosse dalle mai sopite dispute cui si è fatto cenno per arrivare alla questione nodale dell'interpretazione della seconda tavola del Decalogo, quella contenente i comandamenti che regolano le relazioni umane. Se il Rainolds, da teologo, non mancava di rivendicare la propria preminente competenza in materia, il Gentili, ribadendo le posizioni già precedentemente espresse, riteneva che i testi

sacri fossero da considerare come comuni a teologi e giuristi, con una maggiore preferenza per i secondi riguardo alla seconda parte delle Tavole della Legge (XXV-XXVI).

Lo scambio epistolare non rimase circoscritto ai due protagonisti, ma circolò negli ambienti accademici oxoniensi, forse proprio a causa di una sua diffusione da parte del Rainolds in un dissimulato e maldestro tentativo di mettere in cattiva luce l'avversario, e che troverà una sonora eco in un discorso in difesa della *iurisprudencia*, pronunziato dal Gentili non molto tempo dopo e già oggetto di studio e di edizione in un contributo del 2015 da parte dello stesso autore di questa edizione critica [G. MINNUCCI, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della "iurisprudencia"*, "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno" 44 (2015), 1, 211-251].

L'*Introduzione* continua per dimostrare poi come la successiva produzione gentiliana abbia largamente attinto dagli argomenti affrontati nella corrispondenza con il Rainolds. In particolare, si evidenzia, con argomenti certamente concludenti, come le successive *Disputationes duae I. De actoribus et spectatoribus fabularum non notandis. II. De abusu mendacii*, del 1599 e i *Disputationum de nuptiis libri VII*, del 1601, riprendano e sviluppino in maniera molto più ampia i temi già affrontati nell'epistolario, approfondendoli con nutriti riferimenti ad una vastissima letteratura, non solo strettamente giuridica, e piuttosto rivelatrice della ricca e profonda cultura umanistica di Gentili.

Se peraltro già altri studiosi del giurista di San Ginesio non hanno avuto difficoltà a rintracciare nelle prime due *Disputationes* i temi presenti nella prima parte dell'epistolario, è stato possibile rinvenire gli sviluppi e gli ultimi esiti del tema del *potior interpres* della seconda Tavola del Decalogo, come si è visto oggetto dell'ultima parte delle lettere, grazie al certosino lavoro del nostro Autore, il quale evidenzia come il primo libro del *De nuptiis*, meritevole altresì di ulteriori e più approfondite indagini, non si limiti ad esporre gli elementi introduttivi del diritto matrimoniale ma raccolga e sviluppi in «una sorta di teoria generale del diritto» con particolare riguardo «alle fonti, al metodo, al ruolo del giurista» (XLI) quanto già delineato da Gentili nella polemica epistolare col Rainolds. Ritornano così nel *De Nuptiis* le distinzioni tra *ius divinum et humanum* (cf. XLIII-XLIV) e le rivendicazioni da parte del giurista di una propria competenza, prevalente su quella del teologo, sul secondo ambito.

Passando dall'*Introduzione* al testo delle lettere, va doverosamente segnalata la qualità del corposo e ben strutturato apparato critico, che rivela il meticoloso lavoro di ricerca e di analisi che sta alla base del lavoro di edizione.

In particolare, non possono non meritare apprezzamento il minuzioso reperimento delle fonti, che possiamo solo immaginare quanto sia stato faticoso e difficoltoso, a motivo del prevalente ricorso a citazioni implicite da parte degli stessi autori delle lettere, e l'inserimento di riferimenti alle opere successive del Gentili. Se ciò da un lato rivela la straordinaria competenza dell'editore e quanto il testo sia stato da questi analizzato e verificato con rigore ed acribia, dall'altro rende possibile ai fruitori dell'opera una lettura realmente contestualizzata dell'epistolario e la comprensione del pensiero degli autori in tutta la sua ampiezza, permettendo di inoltrarsi con profondità nelle argomentazioni portate a sostegno dell'una e dell'altra tesi e di coglierne la pungente vis polemica.

In definitiva, non si può non salutare quest'ultima corposa fatica scientifica di Giovanni Minnucci come un'ulteriore preziosa tessera di un mosaico che disegna e restituisce con sempre maggiore ricchezza di dettagli il volto di uno dei massimi giuristi vissuto agli albori dell'epoca moderna.

Alessandro Recchia

G. BUSIELLO, *Gli abusi sui minori nella Chiesa cattolica*, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2022, 444 pp.

Da quando sono venuti alla luce i primi scandali sessuali che hanno visto coinvolti membri del clero, religiosi e consacrati, l'impegno della Chiesa universale e locale nella lotta agli abusi è significativamente cresciuto. La Chiesa si è a più riprese occupata del tema degli abusi sia a livello di riflessione che di provvedimenti e protocolli operativi.

La responsabilità di evitare abusi ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l'impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.